



Decreto Rep. 2250-2011 Prot. n. 44764
Anno 2000 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 17

OGGETTO Modifica del "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo".

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

Visto il "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" emanato con D.R. n.939 del 30 marzo 2011;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

Visto il vigente "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo", emanato con D.R. n. 2540 dell'1/09/2010;

Vista la delibera del Senato Accademico del 23/05/2011 di modifica del "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";

DECRETA

- art. 1. di procedere alla modifica del "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo" che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.
- art. 2. di incaricare il Servizio Ricerca e il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 1/9/2011

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria



PIANO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO¹

TITOLO I Norme Generali

- Art. 1 - Stanziamenti
- Art. 2 - Richieste di finanziamento
- Art. 3 - Commissioni di valutazione Progetti e Assegni (CPA)
- Art. 4 - Commissione di valutazione Attrezzature (CAT)
- Art. 5 - Banca dati dei revisori
- Art. 6 - Scheda per la formulazione del giudizio scientifico

TITOLO II Progetti di Ricerca di Ateneo

- Art. 7 - Istituzione e finalità
- Art. 8 - Richieste di finanziamento
- Art. 9 - Valutazione dei Progetti di Ricerca
- Art. 10 - Utilizzazione dei finanziamenti
- Art. 11 - Verifica finale

TITOLO III Progetti per Assegni di Ricerca Junior

- Art. 12 - Istituzione e finalità
- Art. 13 - Progetti per Assegni di ricerca junior
- Art. 14 - Valutazione dei Progetti per Assegni di ricerca Junior
- Art. 15 - Attivazione degli Assegni di ricerca Junior

TITOLO IV Progetti per Assegni di Ricerca Senior e Progetti Giovani Studiosi

- Art. 16 - Istituzione e finalità
- Art. 17 – *Progetti per Assegni di Ricerca Senior*
- Art. 18 – *Progetti Giovani Studiosi*

TITOLO V Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca

- Art. 19 - Istituzione e finalità
- Art. 20 - Richieste di finanziamento
- Art. 21 - Acquisto delle attrezzature scientifiche
- Art. 22 - Verifica finale

TITOLO VI Pubblicità e disposizioni transitorie

- Art. 23 - Pubblicità degli atti
- Art. 24 - Norme transitorie

¹ Con modifiche approvate dal Senato Accademico del 23 maggio 2011.

TITOLO I
Norme Generali

Art. 1 - Stanziamenti

1. Il Senato Accademico (SA) stabilisce ogni anno, valutata una relazione della Commissione Scientifica di Ateneo (CSA) sulla politica di interventi da parte dell'Università per la ricerca, le somme da stanziare per ciascun programma di cui si occupa il presente piano, entro il limite complessivo di bilancio stabilito dal Consiglio di Amministrazione (CdA).

Art. 2 - Richieste di finanziamento

1. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca dell'Università di Padova possono presentare un progetto di ricerca per il quale richiedere il finanziamento per uno o più programmi di seguito elencati:

- a) Progetti di ricerca di Ateneo;
- b) Progetti per Assegni di ricerca Junior;
- c) Progetti per Assegni di ricerca Senior e **Progetti Giovani Studiosi**;
- d) Attrezzature Scientifiche finalizzate alla ricerca

2. Le domande devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabilite nei bandi annuali.

Art. 3 - Commissioni di Valutazione Progetti e Assegni (CPA)

1. Per la valutazione dei Progetti di ricerca di Ateneo e dei Progetti per Assegni di ricerca Junior viene nominata, con Decreto del Rettore, una Commissione Progetti e Assegni (CPA) per ciascuna Area Scientifico Disciplinare, che ha il compito di proporre al Senato Accademico quali richieste ammettere al finanziamento.

2. Le Commissioni Scientifiche di Area, sentiti i Dipartimenti interessati, designano, sulla base del criterio dell'alta qualificazione scientifica e dell'esperienza nella direzione e valutazione di attività di ricerca, i componenti della CPA, in numero dispari superiore a uno, in modo da garantire la rappresentanza delle sottoaree e dei dipartimenti o di loro raggruppamenti. I componenti possono anche essere esterni all'Ateneo.

3. Le candidature espresse dalle Commissioni Scientifiche di Area, ciascuna accompagnata da una sintetica scheda di presentazione, vengono raccolte e approvate dalla Commissione Scientifica di Ateneo .

4. Ciascuna CPA elegge il Presidente e il Segretario nel proprio ambito.

5. Per i Progetti di ricerca di Ateneo che per contenuti scientifici e composizione del gruppo di ricerca, fanno riferimento a più di un'area scientifica (Progetti Interarea) la selezione è affidata ai Presidenti delle CPA che costituiranno la Commissione di selezione dei Progetti Interarea.

6. Non possono essere designati per la CPA i membri del SA e i Direttori di Dipartimento.

7. I componenti delle CPA non possono partecipare alla presentazione delle domande per i progetti di cui al titolo II e III.

Art. 4 – Commissione di Valutazione Attrezzature (CAT)

1. Il SA nomina la Commissione Attrezzature (CAT) che ha il compito di decidere quali richieste ammettere al finanziamento.

2. La CAT è formata da sette componenti scelti entro una rosa di quattro nomi per macroarea, dei quali, due designati dalla CSA e due dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento sulla base del criterio dell'alta qualificazione scientifica e dell'esperienza nella direzione e valutazione di attività di ricerca.

3. La CSA e la Consulta dei Direttori di Dipartimento trasmettono al SA, insieme ai nomi designati, anche una sintetica scheda di presentazione per ciascun candidato.

4. La CAT elegge il Presidente nel proprio ambito.

5. Non possono essere designati per la CAT i membri del SA e i Direttori di Dipartimento.

6. I componenti della CAT non possono partecipare alla presentazione di domande di finanziamento per le attrezzature.

Art. 5 - Banca dati dei revisori

1. Viene attivata e aggiornata periodicamente a cura dell'ufficio competente dell'Amministrazione centrale (di seguito "ufficio competente") una banca dati di revisori le cui competenze scientifiche sono identificate tramite codici di classificazione scientifico-disciplinare e "parole chiave". Non possono far parte della banca dati dei revisori i docenti e ricercatori (anche a contratto), dottorandi, assegnisti e collaboratori di ricerca dell'Università degli Studi di Padova o che sono stati dell'Università degli Studi di Padova negli ultimi 5 anni. Per ogni revisore, la banca dati registra inoltre il Settore Scientifico Disciplinare e l'Area Scientifica di Ateneo di competenza. La banca dati è organizzata in modo da consentirne l'uso assicurando l'anonimato dei revisori.

2. La banca dati è accessibile nella sua completezza solo al Coordinatore della CSA ed al responsabile dell'ufficio competente. Previa autorizzazione del Coordinatore, essa è inoltre accessibile ai membri della CSA, per area di competenza, soprattutto allo scopo di valutarne la completezza e l'adeguatezza.

In relazione ai compiti istruttori alla banca dati possono accedere i Presidenti delle Commissioni di Valutazione di cui agli art. 3 e, per quanto di competenza, i singoli Commissari. Chi accede, a qualsiasi titolo, alla banca dati dei revisori è tenuto alla riservatezza.

Art. 6 - Scheda per la formulazione del giudizio scientifico

1. La CSA predispose una scheda per la formulazione del giudizio scientifico dei progetti da parte dei revisori anonimi. La scheda, unitamente ai criteri da applicare nella valutazione, sarà resa pubblica almeno 30 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

TITOLO II Progetti di ricerca di Ateneo

Art. 7 – Istituzione e finalità

1. Lo scopo del programma "Progetti di ricerca di Ateneo" è di promuovere:

- progetti di ricerca di carattere innovativo non presenti nell'Ateneo patavino, di rilevante interesse locale e/o nazionale e/o internazionale;

- linee di ricerca prioritarie, eventualmente individuate dal SA sulla base di documenti istruttori predisposti dalla CSA.

Il programma intende favorire in prospettiva il proseguimento della ricerca stessa con altri finanziamenti.

2. I Progetti di ricerca di Ateneo non devono disporre già di altro finanziamento, né di Ateneo né di altri Enti pubblici o privati. I progetti hanno durata biennale a decorrere dalla data di comunicazione dell'assegnazione del finanziamento.

Nell'ambito dei progetti possono essere richiesti anche finanziamenti per coprire i costi di assegni di ricerca e attrezzature scientifiche. Il finanziamento richiesto e assegnato deve collocarsi entro i limiti minimo e massimo stabiliti nel bando annuale.

Art. 8 – Richieste di finanziamento

1. I Progetti di ricerca di Ateneo possono essere presentati da gruppi di ricerca e da ricercatori dell'Università di Padova, che abbiano i requisiti soggettivi previsti dal bando annuale.

2. Non potranno presentare domanda di finanziamento in qualità di Responsabile Scientifico, i responsabili di Progetti di Ateneo finanziati in uno dei cinque bandi precedenti e coloro che saranno collocati a riposto per limiti di età nell'anno del bando.

3. Ogni singolo ricercatore può comparire all'interno di un solo gruppo proponente.

4. I componenti di un gruppo di ricerca, compreso il Responsabile, non possono essere attivi in un Progetto di Ateneo finanziato nel bando precedente.

5. In relazione allo scopo del programma costituisce titolo preferenziale, per l'ammissione al finanziamento, l'assenza di rilevanti finanziamenti e di correlati impegni, per il gruppo proponente, in altri progetti di ricerca il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto presentato.

6. Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione al finanziamento il fatto che, il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca, configurino un'unità di ricerca nuova, per la quale la logica dello "start up" – in vista del proseguimento della ricerca con altri finanziamenti – valga anche per i partecipanti.

7. L'ulteriore, specifica normativa riguardante i Progetti di Ricerca di Ateneo è contenuta nell'apposito bando annuale.

Art. 9 - Valutazione dei Progetti di ricerca

1. La procedura di valutazione dei Progetti di ricerca di Ateneo si attua nelle seguenti fasi:

a) preselezione delle proposte a cura del Consiglio della struttura di afferenza del responsabile sulla base dell'innovatività del progetto/gruppo di ricerca, dell'assenza di finanziamenti già disponibili per lo stesso progetto o di rilevanti finanziamenti per lo stesso gruppo anche su altri progetti. Le proposte, eventualmente accompagnate da indicazioni di priorità basate sulla definizione di linee di sviluppo dipartimentali da privilegiare, vengono inoltrate alla CPA competente per area.

b) la CPA procede alla selezione dei Progetti di Ricerca anche sulla base del giudizio formulato da almeno due revisori anonimi per ciascun progetto. Qualora il numero dei progetti presentati sia superiore al doppio del numero di progetti potenzialmente finanziabili per area, indicati nel bando, la CPA può effettuare una preselezione delle proposte sulla base della qualità e del carattere innovativo dei progetti e dell'aggregazione di

ricercatori proponenti, dell'assenza di analoghi progetti nell'Area scientifica dell'Ateneo patavino, e dell'interesse locale e/o nazionale e/o internazionale ovvero su linee di ricerca prioritarie, eventualmente individuate dal SA sulla base di documenti istruttori predisposti dalla CSA.

2. La scelta di revisori esperti del tema del progetto di ricerca, sarà fatta nell'ambito della banca dati dei revisori di Ateneo (art. 5) sulla base della loro corrispondenza fra le "parole chiave" indicate per il progetto e quelle descrittive delle competenze dei revisori.
3. I progetti che ottengono una valutazione insufficiente sono esclusi dal finanziamento anche in presenza di fondi disponibili.
4. **Tutte le sperimentazioni, su umani o animali in strutture interne all'Ateneo, devono essere preventivamente autorizzate dai competenti comitati etici.**

Art. 10 - Utilizzazione dei finanziamenti

1. I fondi assegnati sono gestiti dalla struttura di afferenza del Responsabile Scientifico del progetto. Con tali fondi è possibile acquistare materiale inventariabile da utilizzare anche presso altre strutture dell'Ateneo che siano coinvolte nel progetto.

2. Non è possibile utilizzare i finanziamenti ottenuti a cofinanziamento di altre iniziative di Ateneo.

3. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo o di cessazione dell'attività del Responsabile Scientifico il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di ricerca, che proporrà al Consiglio della Struttura che gestisce il finanziamento un nuovo Responsabile Scientifico.

I finanziamenti rimangono in gestione alla Struttura a cui sono stati assegnati, anche se il nuovo Responsabile Scientifico appartiene ad una Struttura diversa.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di ricerca vanno motivatamente richieste dal Responsabile Scientifico, approvate dal Consiglio della Struttura che gestisce i finanziamenti e comunicate all'ufficio competente.

4. I finanziamenti non impegnati alla data di scadenza del progetto vengono recuperati dall'amministrazione universitaria entro i termini precisati nel bando annuale.

5. Anche ai fini delle valutazioni previste al successivo art. 11 nelle pubblicazioni risultanti dalle attività di ricerca finanziate dall'Ateneo, gli autori dovranno citare il contributo finanziario ricevuto riportando il codice del progetto.

Art. 11 - Verifica finale

1. Saranno sottoposti a verifica finale tutti i Progetti di Ricerca di Ateneo finanziati.

2. Nei **quarantacinque** giorni successivi alla scadenza del progetto, il Responsabile Scientifico dovrà presentare un rendiconto scientifico-finanziario sulle attività di ricerca svolte, sull'attività dell'eventuale titolare di assegno di ricerca, sull'utilizzazione delle attrezzature scientifiche acquisite con i finanziamenti assegnati e sui risultati conseguiti.

3. I rendiconti scientifico-finanziari verranno trasmessi alla competente Commissione Scientifica di Area che provvederà a formulare un giudizio, sulla congruità delle spese e sui risultati scientifici ottenuti, che sarà trasmesso all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale.

4. Nel caso in cui la ricerca finanziata ottenga una valutazione insufficiente non imputabile a cause di forza maggiore, il **Responsabile non potrà presentare ulteriori richieste di finanziamento per Progetti di Ricerca di Ateneo.**

5. **Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento assegnato al progetto, nei dodici mesi successivi alla scadenza dello stesso, il Responsabile Scientifico dovrà presentare un rendiconto sugli sviluppi della ricerca avviata e sul proseguimento della ricerca stessa con altri finanziamenti esterni ottenuti.**

TITOLO III

Progetti per Assegni di Ricerca Junior

Art. 12 - Istituzione e finalità

1. Per la maturazione scientifica post dottorale mediante la collaborazione a programmi di ricerca già finanziati l'Ateneo si impegna a contribuire alla copertura dei costi di attivazione di Assegni di ricerca Junior, previa presentazione di un progetto da parte di docenti/ricercatori dell'Ateneo

2. Gli Assegni di Ricerca Junior si avvalgono di contributi a carico del Bilancio Universitario ripartiti tra le Aree Scientifiche secondo modalità definite da apposita delibera del Senato Accademico.

3. Il finanziamento richiesto e assegnato, a totale o parziale carico del Bilancio Universitario, deve collocarsi entro i limiti minimo e massimo stabiliti nel bando annuale.

4. Il Senato Accademico stabilisce annualmente l'importo massimo del contributo per ciascun assegno a carico del Bilancio Universitario e l'importo massimo dell'Assegno di ricerca Junior.

5. La normativa specifica riguardante gli Assegni di ricerca Junior è contenuta nel Titolo III del vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca".

Art. 13 – Progetti per Assegni di ricerca Junior

1. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Padova possono presentare richiesta di contributo per l'attivazione di Assegni di ricerca Junior su ben definiti programmi di ricerca approvati dal Consiglio della Struttura di afferenza del Responsabile Scientifico. I Progetti per Assegni di ricerca Junior devono pervenire all'amministrazione entro il termine e con le modalità stabilite nel bando annuale.

2. Alle richieste di cui al precedente comma devono essere allegate:

- un'analitica descrizione del programma di ricerca, l'indicazione dei componenti del gruppo di ricerca proponente, le modalità di attuazione del programma e il curriculum scientifico del responsabile del progetto;
- la specificazione dei requisiti richiesti all'assegnista per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- gli estremi delle fonti di finanziamento, presenti nel bilancio della Struttura sulle quali fare gravare la quota di cofinanziamento, ove prevista, e gli altri costi della ricerca;
- l'ammontare del contributo richiesto per il pagamento della prima annualità e la durata dell'assegno di ricerca (annuale o biennale)

3. L'attribuzione dei contributi per l'attivazione degli Assegni di ricerca Junior alle strutture richiedenti viene gestita dalla Commissione Progetti e Assegni (CPA) competente per Area Scientifica.

4. Ogni singolo ricercatore, nell'ambito dello stesso bando, può presentare come responsabile un unico Progetto per Assegno di ricerca Junior.

Art. 14 – Valutazione dei Progetti per Assegni di ricerca Junior

1. La valutazione dei Progetti per Assegni di ricerca Junior viene effettuata da ciascuna CPA anche sulla base del giudizio formulato da almeno due revisori anonimi per ciascun progetto e dalle liste di priorità, basate su linee di sviluppo dipartimentali da privilegiare, formulate dalle Strutture.

2. La scelta di revisori esperti del tema del progetto di ricerca, sarà fatta nell'ambito della banca dati dei revisori di Ateneo (art. 5) sulla base della loro corrispondenza fra le "parole chiave" indicate per il progetto e quelle descrittive le competenze dei revisori.

3. I progetti che ottengono una valutazione insufficiente sono esclusi dal finanziamento anche in presenza di fondi disponibili.

Art. 15 – Attivazione degli Assegni di ricerca Junior

1. Il contributo assegnato, a totale o parziale carico del Bilancio Universitario, è da intendersi annuale. Solo qualora in fase di presentazione del Progetto per Assegno di ricerca Junior, sia richiesta l'attivazione di un Assegno di ricerca Junior biennale il Bilancio Universitario garantirà, sul bilancio dell'anno successivo e senza anticipazioni di poste, il pagamento del contributo anche per la seconda annualità.

2. Gli assegni di ricerca collegati ai Progetti per assegni Junior devono essere banditi, secondo le procedure previste dal Titolo III del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, entro la fine dell'anno di assegnazione del contributo, ovvero entro la scadenza di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo se questa seconda scadenza è posteriore.

3. Qualora non sia rispettato tale termine, l'assegno viene annullato e l'importo recuperato dall'amministrazione centrale dell'Università.

TITOLO IV

Progetti per Assegni di Ricerca Senior e Progetti Giovani Studiosi

Art. 16 - Istituzione e finalità

1. Il Senato Accademico approva annualmente i bandi di selezione per l'attribuzione di Assegni di ricerca Senior destinati alla maturazione scientifica post-dottorale attraverso l'esecuzione di un progetto di ricerca proposto direttamente da un candidato non strutturato.

2. Il finanziamento degli assegni Senior si avvale di un apposito stanziamento del Bilancio Universitario ripartito tra le Aree Scientifiche secondo modalità definite da apposita delibera del Senato Accademico.

3. I bandi per Assegni di ricerca Senior possono altresì prevedere specifici contributi per la copertura dei costi della ricerca (Progetto Giovani Studiosi).

Art. 17 – Progetti per Assegni di Ricerca Senior

1. Gli Assegni di ricerca Senior, di durata biennale, sono banditi ai sensi del Titolo IV – (Assegni di ricerca Senior) del vigente “Regolamento per il conferimento di assegni” e sono attribuiti per l’esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, da svolgersi presso un Dipartimento dell’Ateneo eletto dal candidato stesso “sede dell’attività di ricerca”.
2. Possono partecipare alla selezione i dottori di ricerca in possesso di una adeguata attività scientifica post dottorale.
3. I bandi annuali per Assegni di ricerca Senior prevedono i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.
4. La normativa specifica riguardante gli Assegni di ricerca Senior è contenuta nel Titolo IV del vigente “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” e nel bando.

Art. 18 – Progetti Giovani Studiosi

1. Al fine di sostenere ricerche di carattere innovativo o di eccellenza, il Senato Accademico può prevedere, nel bando di selezione degli assegni senior, l’assegnazione di specifici contributi per la copertura dei costi della ricerca (Progetto Giovani Studiosi) dei progetti dei vincitori che ne abbiano fatto richiesta.
2. La valutazione dei Progetti Giovani Studiosi è affidata ad una apposita commissione (Commissione Progetti Giovani - CPG) nominata dal Rettore per ciascuna Macroarea di Ateneo.
3. La normativa specifica riguardante i Progetti Giovani Studiosi è contenuta nel bando annuale.

TITOLO V
Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca

Art. 19 – Istituzione e finalità

1. L’Ateneo cofinanzia l’acquisto di attrezzature scientifiche per esigenze di sostituzione di attrezzature obsolete o di acquisizione di nuove attrezzature di base utilizzate da gruppi di ricerca per progetti già finanziati o per progetti speciali per le biblioteche

Art. 20 – Richieste di finanziamento

1. Le richieste di cofinanziamento possono essere presentate da Direttori di Dipartimento o di altre Strutture dell’Università di Padova;
2. Il proponente deve fornire ogni elemento utile per la valutazione della richiesta, come previsto nell’apposito bando. In particolare:
 - l’entità del cofinanziamento da parte della struttura;
 - i programmi di condivisione interna ed esterna dell’attrezzatura che costituiranno elemento di valutazione positiva della proposta;
 - la possibilità di utilizzo della strumentazione per la promozione di commesse o convenzioni esterne;
 - la copertura delle spese di allacciamento su altri fondi;
 - la disponibilità di personale adeguato per la gestione tecnica delle apparecchiature;
 - la disponibilità di locali idonei alla sistemazione delle attrezzature richieste.
3. Ai fini della valutazione delle richieste presentate costituirà titolo preferenziale l’importo della quota di cofinanziamento a carico della struttura.
4. Non verranno prese in considerazione richieste di attrezzature il cui valore sia inferiore a € 50.000 (IVA compresa).
5. Ulteriore specifica normativa riguardante le Attrezzature scientifiche oggetto del presente articolo è contenuta nell’apposito bando annuale.

Art. 21 - Acquisto delle attrezzature scientifiche

1. Entro i sei mesi successivi alla data di comunicazione dell’assegnazione, il Direttore della Struttura dovrà procedere all’acquisto, secondo le modalità di cui al vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Il mancato rispetto dei tempi, senza giustificato motivo, comporta il recupero dello stanziamento da parte dell’amministrazione universitaria, entro i termini precisati nel bando annuale.

Art. 22 – Verifica finale

1. Il Direttore della Struttura che ha acquisito l'attrezzatura scientifica deve, due anni dopo l'acquisto, predisporre una relazione che dimostri l'utilizzo della stessa.
2. Tale relazione sarà sottoposta ad una valutazione da parte della Commissione che ha approvato il finanziamento. Nel caso in cui la relazione ottenga una valutazione insufficiente, non imputabile a cause di forza maggiore, di tale valutazione si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi e per una eventuale ricollocazione dell'attrezzatura.

TITOLO VI
Pubblicità e disposizioni transitorie

Art. 23- Pubblicità degli atti

1. Il responsabile del progetto, per le richieste di cui ai Titoli 2 e 3, potrà prendere visione del giudizio espresso dai revisori anonimi alla conclusione della fase istruttoria.
2. L'ufficio competente renderà pubblico ogni anno l'elenco dei progetti finanziati con il nome del responsabile ed il finanziamento ottenuto.

Art. 24 - Norme transitorie

1. Le linee guida definite dal presente piano dovranno essere recepite nei bandi annuali, richiamati negli articoli precedenti.